

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: STOP ALLE AUTODICHIARAZIONI IN CLASSE "G" D.M.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13.12.2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla "Modifica del decreto 26.06.2009, recante: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". Il decreto è strettamente collegato alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e, in particolare, sulla possibilità, introdotta nel D.M. 26.06.2009, per i proprietari di determinati immobili, di optare per una autocertificazione sulla classe energetica più bassa (autocertificazione di classe G) in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE. Tale **Decreto** apporta modifiche alle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" di cui all'allegato "A" del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009. E' necessario precisare che le nuove disposizioni normative di cui al Decreto Ministeriale in oggetto **non si applicano alle Regioni che hanno già provveduto a disciplinare autonomamente la materia della certificazione energetica** (esempio :**Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte**), stante il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 delle predette "Linee guida", ai sensi del quale :

"..... Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della Direttiva 2002/91/CE, e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici".

Quindi, per le Regioni che hanno già provveduto a disciplinare autonomamente la materia della certificazione energetica, è da ritenersi che il Decreto Ministeriale in parola **non comporti alcun elemento**